

al fine di eluderle, tutto un sommerso di operazioni opache che oltre a delineare sottaciute operazioni sottratte all'imposizione fiscale ben si prestano anche ad operazioni di riciclaggio o di reinvestimento di capitali illeciti. Anche questo profilo, appare, dunque aumentare i rischi connessi al mondo del calcio dilettantistico e senz'altro meritevole di essere sottoposto ad una più rigorosa disciplina normativa, dell'ordinamento statale oltreché sportivo, e all'esercizio di controlli più efficaci da parte delle autorità a ciò preposte.

La percezione che ne deriva, in sintesi, è che il mondo del calcio dilettantistico sia lasciato alla propria mercé, privo di controlli efficaci sul piano sportivo ma anche difficilmente controllabile anche sul piano fiscale e penale in quanto organizzato in associazioni non riconosciute prive di documentazione contabile e bilanci attendibili. Un segmento importante dello sport diventa, così, facile preda di organizzazioni criminali che intendono promuoversi su un circoscritto territorio attraverso il consenso sociale che ne deriva dall'acquisto di una società di calcio locale, nonché potenziale veicolo di riciclaggio di capitali di dubbia provenienza.

Approdando sul piano nazionale della *governance* del calcio e dei « controlli » – sulla scorta di quanto suggerito nel citato rapporto del GAFI e, in particolare, sull'opportunità di estendere i presidi antiriciclaggio anche alle società di calcio – appare necessaria, in primo luogo, una riflessione sull'adeguatezza delle norme previste dal decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, così come novellato di recente dal decreto legislativo n. 90 del 2017 a recepimento della cd. « IV direttiva », per far fronte ai pericoli di infiltrazione dei capitali illeciti nelle società calcistiche.

Come noto, una delle disposizioni più rilevanti della disciplina antiriciclaggio prevede che le banche e gli altri « soggetti obbligati » al rispetto delle norme antiriciclaggio debbano procedere all'adeguata verifica del cliente. In particolare, quando il cliente è una persona giuridica, qual è appunto il caso delle società di calcio, è necessario procedere in tale contesto all'identificazione del titolare effettivo della medesima, cioè « la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita » (articolo 1, comma 2, lettera *pp*)), decreto legislativo n. 231 del 2013). In tale occasione, le banche sono tenute, tra l'altro, ad adottare le misure necessarie che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente – persona giuridica.

In particolare, quando si tratta di società di capitali – ed è l'ipotesi più ricorrente per le società di calcio professionistiche e semiprofessionistiche – le norme antiriciclaggio prevedono che « costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica », mentre costituisce « indicazione di una proprietà indiretta » la titolarità di una percentuale superiore alla medesima soglia del 25 per cento posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona » (articolo 20, comma 2, cit. decreto legislativo). Qualora, poi, l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca una o più persone fisiche

cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della medesima in forza del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, dell'esercizio di una influenza dominante secondo i canoni del codice civile, oppure dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare detta influenza dominante (articolo 20, comma 3, cit. decreto legislativo). Infine, se neanche i predetti criteri consentono di individuare univocamente il titolare effettivo, quest'ultimo viene fatto coincidere con il soggetto o i soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione della società (articolo 20, comma 4, cit. decreto legislativo).

Quel che rileva, in particolare, ai fini della presente relazione è che ora tutte queste informazioni, secondo le nuove norme introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2017, devono essere obbligatoriamente inserite a cura delle società, ivi comprese naturalmente quelle operanti nel settore del calcio, in un'apposita sezione del registro delle imprese, cui hanno accesso, oltre alle autorità antiriciclaggio (UIF, DIA e Guardia di finanza), anche il Ministero dell'economia e delle finanze, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, l'autorità giudiziaria, le agenzie fiscali e, infine, le banche e gli altri soggetti obbligati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Da quanto sopra si rileva che sono, pertanto, esclusi dalla possibilità di consultazione della predetta sezione del Registro delle imprese, utile ai fini di una ricostruzione puntuale degli assetti proprietari e di controllo delle società di calcio, sia gli organi della giustizia sportiva sia gli organismi federali di vigilanza e controllo (COVISOC e COVISOD).

A ciò potrebbe porsi rimedio attraverso la stipula di protocolli di intesa tra l'Unità di informazione finanziaria (ovvero il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la Guardia di Finanza o la DIA), da un lato, e gli organi di giustizia sportiva e gli organismi federali di vigilanza e controllo, dall'altro, al fine di consentire a questi ultimi di ricevere gli esiti delle consultazioni della sezione del registro delle imprese ove sono contenute le informazioni sui titolari effettivi delle società di calcio e gli altri elementi utili alla ricostruzione dell'assetto proprietario e di controllo delle medesime.

Al fine, inoltre, di sensibilizzare il settore bancario e degli intermediari sui pericoli di riciclaggio che si annidano nel mondo del calcio, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, analogamente a quanto positivamente sperimentato per altri settori o tipologie di operazioni, potrebbe elaborare specifici indicatori di anomalia e di schemi di modelli anomali applicabili all'operatività nei confronti delle società calcistiche. Tale soluzione potrebbe agevolare la segnalazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio riconducibili alle società e agli operatori nel mondo del calcio, ora del tutto assenti.

Peraltro, va tenuto conto che i pericoli di inquinamento criminale dell'assetto proprietario delle società di calcio sono già stati oggetto di attenzione da parte degli organi federali del calcio attraverso l'adozione di alcune iniziative che possono essere valutate senz'altro positivamente, ma, ad avviso della Commissione, rappresentano solo

i primi passi di un necessario percorso che conduce ad una reale trasparenza e tutela della legalità nel mondo del *football*.

In tale ambito, si pone il protocollo d'intesa fra la FIGC e il Ministero dell'interno che consente alle leghe, tramite la Federazione, di richiedere alle prefetture il rilascio delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 in relazione alle operazioni di aumento di capitale o alle acquisizioni di partecipazioni di società di calcio professionistiche pari o superiori al 10 per cento del capitale sociale (138).

La disposizione federale pur lodevole trova, invero, applicazione piuttosto limitata in quanto si riferisce alle sole cessioni di pacchetti azionari o aumenti di capitale sociale successivi alla data di emissione dei pertinenti provvedimenti della FIGC. In altri termini, la disposizione vale solo per i « nuovi » azionisti a partire dal 28 luglio 2015 (139). Al contrario, nessuna *due diligence* sull'onorabilità sembrerebbe, invece, prevista nei riguardi degli altri azionisti che hanno, invece, acquistato le proprie quote prima di tale data e che tuttora rappresentano — verosimilmente — l'assoluta maggioranza della proprietà delle società di calcio professionistiche o semiprofessionistiche. In tal senso, gli organi federali potrebbero valutare la possibilità di elaborare un programma di « verifiche a campione », anche sulla base di una selezione *risk-based*, sull'onorabilità dei soggetti proprietari di squadre di calcio che sono divenuti azionisti ancor prima del 2015.

Anche la scelta di fondare i presupposti della richiesta delle informazioni antimafia ad una soglia secca pari al 10 per cento del capitale sociale, presta il fianco a talune perplessità, non ultima il fatto che in talune circostanze, peraltro indicate nel codice civile, è possibile esercitare una influenza dominante in una società anche con quote inferiori a detta soglia o, addirittura, senza essere nemmeno azionista.

Peraltro, così come le evidenze giudiziarie hanno più volte messo in luce, il meccanismo più ricorrente, oltre a quello di avvalersi di prestanome privi di qualsivoglia pregiudizio penale che possa destare sospetti sull'illecita provenienza dei capitali da investire, è quello di erogare cospicui finanziamenti alle società di calcio (o ad uno dei suoi azionisti) senza entrare nel capitale azionario.

Occorrerebbe, pertanto, che la FIGC e le leghe estendano il proprio ambito di attenzione anche su tutte le ipotesi di finanziamento delle società calcistiche e, in particolare, quando sia previsto o ipotizzato l'intervento diretto o indiretto di terzi estranei alla società, richiedendo, ad esempio, alle società di fornire informazioni in ordine alle varie forme surrettizie all'aumento del capitale sociale, come il finanziamento dei soci, il finanziamento da parte di soggetti non bancari, i *collateral* prestati da non azionisti a garanzia del credito bancario erogato a favore delle società di calcio.

Tali controlli attengono anche alla questione della riconoscibilità della fonte dei capitali esteri investiti in Italia, che è stata oggetto di dibattito pubblico in passato e che lo è a maggior ragione oggi visto il massiccio afflusso di denaro degli ultimissimi anni e l'acquisto di

(138) Protocollo tra Ministero dell'Interno e FIGC del 18 maggio 2016.

(139) FIGC-Comunicati ufficiali nn. 189/A e 72/A rispettivamente del 26 marzo 2015 e del 28 luglio 2015 (1647.1).

alcune tra le società più blasonate della storia del calcio italiano da parte di investitori stranieri.

A tal proposito, si ricorda che nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) sono state introdotte disposizioni specifiche per l'attrazione degli investimenti stranieri in Italia, prevedendo tra l'altro il rilascio di un apposito visto investitori nonché il godimento di una tassazione di favore. In particolare, l'articolo 1, comma 148, autorizza, in deroga alla vigente disciplina in tema di immigrazione, l'ingresso e il soggiorno nel Paese degli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli di Stato e mantenuti per due anni, oppure un investimento di almeno 1 milione di euro in quote o azioni di società italiane da mantenere anch'esso per due anni. Per accedere alla deroga, la norma prevede che il potenziale investitore debba, tra l'altro, dimostrare di disporre delle somme sopra indicate e di presentare una dichiarazione scritta in cui si impegna ad utilizzare i fondi negli ambiti previsti. L'originaria formulazione della norma depositata alle Camere non rispondeva sufficientemente all'esigenza che tali capitali fossero, con ragionevole certezza, di origine lecita. La norma richiedeva, infatti, all'interessato la presentazione di una semplice autocertificazione della provenienza dei fondi, peraltro di difficile riscontro, atteso che gli investitori stranieri potrebbero movimentare fondi detenuti anche in paesi *offshore* o in paesi che comunque non assicurano un'adeguata cooperazione nello scambio di informazioni per finalità di contrasto al riciclaggio. Peraltro, la novella non prevedeva alcuna sanzione in caso di dichiarazione mendace sull'origine dei fondi.

Al fine di ovviare a tali lacune, grazie all'approvazione di un apposito emendamento a firma della presidente della Commissione parlamentare antimafia, on. Rosy Bindi, al citato articolo 1, comma 148 della legge di bilancio – che inseriva l'articolo 26-*bis* (ingresso e soggiorno per investitori) al T.U. sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – furono aggiunti i commi 4 (140) e 9 (141), recanti rispettivamente:

l'obbligo che le istanze prodotte dal potenziale investitore siano trasmesse alla UIF della Banca d'Italia in modo da consentire a tale autorità una preliminare e doverosa verifica sull'effettiva origine lecita dei fondi;

(140) « 4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 ».

(141) « 9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale e dell'articolo 12-*quinqies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ».

la previsione di adeguate sanzioni di natura penale nel caso in cui lo straniero produca documentazione falsa o rilasci dichiarazioni mendaci al fine di ottenere il visto come investitore, nonché la piena applicabilità, qualora nei ricorrano i presupposti, dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, nonché la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Tuttavia, i controlli rafforzati sugli investimenti stranieri così introdotti non hanno avuto nemmeno il tempo di una loro attuazione, atteso che a cinque mesi di distanza, in occasione dell'emanazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della IV direttiva antiriciclaggio dell'UE, il citato comma 4 è stato abrogato, nonostante le commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati avessero invitato il Governo a valutare l'opportunità non di procedere alla abrogazione della predetta norma (142).

La Commissione auspica che la norma sul controllo preventivo dei capitali esteri sia nuovamente reintrodotta nell'ordinamento. Qualora ciò accadesse, ne gioverebbe anche il mondo del calcio che così disporrebbe di uno strumento formidabile per controllare per tempo la genuinità e l'origine lecita dei fondi dei sempre più numerosi « cavalieri bianchi », talvolta sconosciuti ai più e provenienti dalle più disparate parti del mondo, che intendono acquistare, o lo hanno già fatto, rilevanti pacchetti azionari delle più blasonate società di calcio italiane.

Le numerose vicende richiamate nella relazione e i procedimenti penali a esse connesse indicano come il crimine organizzato sia in grado di cogliere nel calcio e nelle attività collegate importanti opportunità, al fine di ampliare il panorama già vasto dei propri traffici illeciti, aprire nuovi canali per il riciclaggio dei capitali di illecita provenienza e, non ultimo, per perseguire strategie di acquisizione o consolidamento del consenso sociale in più o meno ampi segmenti della popolazione rappresentati dalla tifoseria della squadra di calcio oggetto di attenzione di una determinata consorteria criminale.

Nell'audizione svolta in Commissione il 3 maggio 2017, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha delineato le principali direttrici verso cui la criminalità organizzata può indirizzarsi, considerato il relevantissimo giro d'affari che genera il calcio italiano. Al riguardo, forse è utile segnalare anche il recente e allarmato richiamo dell'ex presidente del CONI e tre volte presidente della FIGC, Franco Carraro, secondo il quale il settore calcistico è a forte rischio di infiltrazione mafiosa.

Secondo Gabrielli, in questo contesto « non è di secondaria importanza il fatto che il *merchandising* e le altre attività commerciali con proventi per oltre un miliardo di euro rappresentino una rilevante

(142) Vedi articolo 8, comma 14, del decreto legislativo 25-5-2017 n. 90 recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006: « 14. All'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 4 è abrogato. »

voce del fatturato delle società calcistiche, seconda soltanto a quella riguardante la cessione dei diritti televisivi. A questo si aggiungono i ricavi generati da altre attività economiche dell'indotto, prima tra tutti quella delle scommesse sportive. Anche altri settori economici che gravitano nell'orbita dell'industria del calcio sono al centro dei traffici illeciti del crimine organizzato. La crescente rilevanza di questo settore è restituita dal dato relativo alla raccolta dei giochi pubblici di vario genere, che sempre nel 2015 ha superato gli 88 miliardi di euro, e dal fatto che circa il 90 per cento delle società professionistiche di calcio ha un rapporto di sponsorizzazione con gli operatori di questo settore. È del 2014 un'indagine coordinata dalla DDA di Milano sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nel capoluogo lombardo, che ha consentito di neutralizzare i tentativi di affiliati alla cosca Libri di Reggio Calabria di ingerirsi nei servizi di catering in favore del Milan attraverso un imprenditore che aveva già gestito un'analoga attività in favore dell'Inter» (143).

Dall'inchiesta della Commissione, infine, emerge che il fenomeno del cd. « bagarinaggio », cioè l'accaparramento dei biglietti delle partite a fini di rivendita a prezzo maggiorato, è stato individuato dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso come una delle porte d'accesso al possibile condizionamento delle società sportive. L'infiltrazione nelle « curve » e l'inserimento nel controllo delle attività di bagarinaggio rientrano a pieno titolo nelle attività illecite che sono in grado di generare ingenti profitti per le organizzazioni malavitose, talvolta riconducibili ad ambienti mafiosi. L'inchiesta « Alto Piemonte », da cui è scaturita la vicenda giudiziaria che ha interessato la Juventus, rende ampiamente il senso di quali interessi criminali possano talvolta annidarsi intorno ai circuiti del *secondary ticketing*, di come il bagarinaggio sia fertile terreno per barattare la sicurezza degli stadi e il tranquillo svolgimento delle partite con illeciti arricchimenti resi possibili dalla consapevole violazione da parte delle società delle norme sulla vendita dei biglietti delle partite, e di come le società di calcio, neppure le più blasonate, hanno avuto la forza di arginare la violenta pressione degli ultras. La specifica vicenda, ampiamente ricostruita nel precedente capitolo, desta motivi di preoccupazione non solo per il fatto in sé ma anche perché si ha ragione di ritenere che essa sia piuttosto indicativa di un fenomeno più vasto che coinvolge anche altre società, forse ancora non del tutto esplorato o non sufficientemente approfondito dalle indagini finora svolte, considerato anche il fatto che il bagarinaggio ad oggi non è punito penalmente. Il fatto è già emerso con chiarezza nella sentenza del Tribunale di Roma del 2015 sul caso degli « Irriducibili » (144), che durante la gestione Cagnotti usufruivano di pacchetti di biglietti omaggio ceduti dalla società e di altre utilità come il *merchandising*, che avevano consentito agli stessi ultras di gestire persino una catena di esercizi commerciali per la loro rivendita. Un caso ulteriore, che presenta non pochi sintomi di analogia a quelli poc'anzi descritti, riguarda la ripetuta cessione in blocco di biglietti omaggio per le

(143) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (3 maggio 2017).

(144) Tribunale di Roma, VI sezione, sentenza n. 1378/15, depositata il 23 febbraio 2015 (doc. n. 1472.1).

partite interne della SSC Napoli – peraltro sempre per il medesimo gruppo di nominativi – a soggetti non pochi dei quali aventi pregiudizi penali di rilievo, i quali poi li ponevano in vendita secondo le metodiche del « bagarinaggio » incamerandone gli illeciti profitti. La vicenda, anche se risalente al 2007, avveniva, come allora dichiarò il direttore sportivo del Napoli dell'epoca, Pier Paolo Marino, secondo una « pratica ultraventennale della società » (145) e scaturiva da una serie di atti intimidatori posti in essere da gruppi ultras durante le partite del Napoli al fine di ottenere vantaggi economici, sotto forma di biglietti, da parte della società.

Le società devono essere consapevoli che la cessione dei biglietti agli ultras è un fattore di pericolo, in qualunque modo essa avvenga, sia essa la vendita in blocco violando la regola del limite massimo di quattro biglietti o sia essa la cessione gratuita sotto banco: la vendita dei biglietti, sebbene tracciabile, non ha comunque posto la Juventus al riparo dalla creazione di un mercato illecito dei biglietti gestito inizialmente dai gruppi ultras, poi sovrastati dalla 'ndrangheta. Inoltre, se un rilevante giro d'affari è potuto sorgere da tale modalità di emissione dei biglietti, l'attività di bagarinaggio è ancor più redditizia in caso di cessione occulta e gratuita dei biglietti ai gruppi ultras da parte delle società. Il fenomeno, peraltro, appare di ancora maggior gravità quando, consapevolmente viene consentita o scientemente tollerata tale attività allo scopo di ottenere assicurazioni, esplicite o implicite, di un comportamento non problematico delle frange ultrà della tifoseria durante le partite ed evitare così sanzioni determinate dalla responsabilità oggettiva delle stesse società.

4. La mafia e i calciatori: il calcio come veicolo di consenso sociale e il match fixing.

Il terzo ambito di analisi individuato dalla Commissione è quello che riguarda il rapporto tra le organizzazioni criminali mafiose e i singoli calciatori. Sono almeno due gli aspetti che assume questo fenomeno: da lato, il calcio è veicolo di consenso sociale e, dall'altro, i rapporti con i giocatori possono essere sfruttati a fini illeciti, attraverso il cosiddetto *match fixing*, cioè l'alterazione del risultato sportivo al fine di conseguire illeciti guadagni attraverso il sistema delle scommesse.

Dal primo punto di vista, la possibilità di avere libero accesso agli ambienti societari e, ancor di più, la frequentazione di un calciatore importante della squadra locale per un soggetto mafioso ha una duplice valenza. Innanzitutto, essa è certamente motivo di rafforzamento della propria immagine e del proprio prestigio personale all'interno del sodalizio mafioso e diventa, dunque, seppure in molti casi in maniera anche ingenua o inconsapevole da parte del calciatore, un veicolo di affermazione nel mondo della stessa malavita organizzata.

(145) Resoconti stenografici delle audizioni presso il IX Comitato dell'ex procuratore federale della FIGC, Stefano Palazzi (23 marzo 2017) e del procuratore federale della FIGC, Giuseppe Pecoraro (8 novembre 2017). Nell'ambito del processo sportivo, la SSC Napoli e il dirigente del Napoli hanno entrambi patteggiato un'ammenda di 8 mila euro (FIGC, COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN, 2008/2009, Doc. n. 1471.2)

Inoltre, l'avvicinamento al mondo del calcio da parte delle organizzazioni criminali, che — come abbiamo visto nel precedente capitolo — è spesso dettato da questioni di carattere essenzialmente economico e di reimpiego di capitali illeciti, assume importanza fondamentale per accreditarsi a livello sociale, sia come immagine nell'opinione pubblica, sia per i rapporti che si riescono a instaurare con il mondo imprenditoriale, amministrativo e politico locale. In genere ciò avviene naturalmente attraverso soggetti contigui alle organizzazioni criminali o per il tramite di prestanome, soprattutto nelle serie minori, in particolare nel settore dilettantistico.

Non sempre, però, i calciatori sono inconsapevoli dei rapporti ambigui che stanno intrattenendo. In alcuni casi, il rapporto con il soggetto mafioso è anche coltivato, perché per lo stesso calciatore il poter contare sull'amicizia di un mafioso può essere utile ad affermare la propria figura a livello sociale, nel senso di incutere rispetto attraverso un'intimidazione « mediata », o a risolvere con metodi poco ortodossi, le proprie questioni personali, spesso di carattere economico, con soggetti terzi.

Un caso emblematico in questo senso è quello del calciatore Fabrizio Miccoli, condannato dal tribunale di Palermo il 20 ottobre 2017 a tre anni e sei mesi per estorsione, con le aggravanti di aver commesso il fatto, avvenuto a Palermo nel settembre-ottobre 2010, avvalendosi del metodo mafioso e della violenza e minaccia commessa da più persone. In particolare, Miccoli — allora capitano, nonché bandiera della squadra del Palermo — era solito frequentare Mauro Lauricella, figlio del boss mafioso Antonino Lauricella detto « Scintilluni », e nell'ambito di questa amicizia aveva anche avuto modo di conoscere Francesco Guttadauro, nipote del boss latitante Matteo Messina Denaro. Tali fatti sono venuti alle cronache nel 2013 anche per un'ormai nota intercettazione ambientale di Miccoli e Lauricella, nella quale l'ex calciatore della nazionale italiana pronuncia la frase: « Ci vediamo sotto l'albero di quel fango di Falcone ». Il procuratore federale dell'epoca ha deferito Miccoli alla Commissione disciplinare nazionale per aver offeso la memoria del magistrato Giovanni Falcone, « così gettando discredito sull'intero movimento calcistico e contrastando i valori fondanti l'attività sportiva, che dovrebbe ispirare in maniera ancora maggiore i tesserati che rivestono un ruolo di spicco nelle rispettive società, come nel suo caso, essendo capitano della squadra » (146). Il processo sportivo — « ferma restando la più viva riprovazione per le parole del Miccoli » si è concluso con l'assoluzione, non essendo stato tale comportamento né pubblico né connesso all'attività sportiva (147).

(146) FIGC COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN (2013/2014), p.1 (Doc n. 1647.1)

(147) FIGCCOMUNICATO UFFICIALE N. 031/CGF, 2014/2015 (Doc. n. 1647.1), p. 3: « Come efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure il soggetto deferito ha pronunciato le parole in questione nel corso di una conversazione privata, venuta alla luce solo perché captata nel corso di un'intercettazione ambientale. L'interlocutore è un soggetto non tesserato e la conversazione è avvenuta all'interno di un'autovettura, alle cinque del mattino in periodo estivo (13 agosto), in un contesto definito dal Miccoli « goliardico ». Tale definizione può essere messa in dubbio, ma è certo che in ogni caso i due si trovavano in un contesto privato, non definibile, neppure in senso lato, sportivo. Sul punto, giova riprodurre il disposto dell'articolo 1 comma 1 CGS, la cui violazione è contestata al deferito, a mente del quale « Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme

Gli altri fatti oggetto del procedimento penale, all'epoca coperti da segreto istruttorio, hanno invece portato alla citata condanna per estorsione. In particolare Miccoli incaricò Mauro Lauricella « (...) di recuperare le somme dovute a Gasparini Giorgio per la cessione della quota pari al 50 per cento della Papa Cult sas, e Lauricella con l'aiuto di Alioto Gioacchino, mediante violenza e minacce varie, costringeva Andrea Graffagnini, persona estranea al rapporto di credito sopra indicato, a consegnare la predetta somma di denaro (...)» (148). Dunque, Miccoli si è avvalso della forza di intimidazione e della violenza del soggetto mafioso a fini personali, così come il soggetto mafioso ha rafforzato la sua immagine a livello locale frequentando colui che non solo era il capitano della squadra di calcio della città, ma che è a tutt'oggi il miglior marcatore in assoluto della storia sportiva del Palermo. In quell'anno peraltro il Palermo arrivò quinto nel campionato di serie A e, seppure infortunatosi al termine della stagione, Miccoli era in una delle fasi migliori della sua carriera. Essendo il calcio un efficace volano di consenso sociale, in quel periodo la frequentazione di Miccoli assicurava certamente, a livello cittadino e non solo, un sicuro prestigio e le organizzazioni criminali mafiose, dovendosi accreditare come ordinamento alternativo allo Stato, di quel consenso sociale si nutrono.

Un altro caso assai noto di frequentazioni « pericolose » da parte di calciatori è quello del rapporto, a cui si è già accennato in precedenza, tra Antonio Lo Russo e Ezequiel Lavezzi, giocatore del Napoli. Il rapporto di conoscenza di Lavezzi e Lo Russo, come riferito dal sostituto procuratore distrettuale di Napoli, Enrica Parascandolo, « è un dato investigativo che è emerso già dal 2010-2011. In particolare, mi riferisco al noto processo nei confronti di Potenza Bruno, Iorio Marco e altri, nell'ambito del quale è stato sentito come testimone, quindi in un'aula di giustizia (...) il giocatore Lavezzi. È stato sentito perché ancor prima era stato sentito dai pubblici ministeri titolari di quelle indagini, in ordine ai rapporti da un lato con Antonio Lo Russo, dall'altro con il ristoratore Marco Iorio. (...) Ha detto: « io conosco Antonio Lo Russo, l'ho riconosciuto in fotografia, ammetto di aver avuto una frequentazione con lui, siamo diventati amici, mi è stato presentato non ricordo da quale capo ultrà Veniva a casa mia, giocavamo alla *playstation* insieme » (149). Anche in questo caso, se ci si basa sulle dichiarazioni di Lavezzi, emerge il ruolo di un ultras come intermediario nei rapporti di Lo Russo. Un ulteriore elemento interessante anche per quanto sopra esposto è il fatto che Lo Russo nel verbale di collaborazione riferisce « di essere stato presentato al calciatore, non certo come capo *clan*, non certo come il figlio di Salvatore Lo Russo, ma come capo ultrà. Da lì è nata, secondo Antonio Lo Russo, un'amicizia sicuramente consolidatasi negli anni, che ha portato Antonio Lo Russo a dare al « Pocho » Lavezzi un telefono dedicato, con delle schede dedicate, i cosiddetti « citofoni ». Antonio Lo Russo era un soggetto che immaginava di essere atten-

e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva ».

(148) Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, richiesta di rinvio a giudizio, proc. n. 13344/15 RGNR (Doc. n. 1653.1).

(149) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

zionato dalle forze dell'ordine, temeva di poter essere intercettato ed era molto attento quindi nel conversare al telefono, i suoi contatti con il calciatore li aveva con delle schede cosiddette « dedicate ». (...) È altrettanto notorio (...) che quando Antonio Lo Russo si è sottratto alla cattura rendendosi latitante, il 5 maggio del 2010, uno dei suoi primi pensieri è stato quello di avvisare il suo amico Lavezzi che i carabinieri lo stavano cercando, quindi ha fatto in modo che venisse avvisato affinché si disfacesse della scheda dedicata, per evitare di essere raggiunto » (150).

Il 22 giugno 2017 la DDA di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre imprenditori napoletani indagati – Gabriele, Giuseppe e Francesco Esposito – per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale per aver fatto parte di un'associazione di matrice camorristica denominata *clan* Sarno-Palazzo e successivamente di gruppi criminali legati al *clan* Contini-Bosti, attivi nel centro della città di Napoli. Uno dei tre imprenditori arrestati era già condannato per il reato di partecipazione ad associazione camorristica.

La vicenda rileva per l'inchiesta sotto due profili. Il primo attiene alle acclarate, quanto esibite, frequentazioni degli indagati con famosi giocatori del Napoli (151). È evidente che l'avvicinamento e la frequentazione dei calciatori, come dimostra la relativa ostentazione sui social network, serve anche in questo caso ai soggetti collusi per trarre vantaggi in termini di approvazione, di consenso sociale, di legittimazione personale e imprenditoriale al fine di ricavarne anche vantaggi economici. Tale fenomeno, in alcuni contesti territoriali, ricorre periodicamente e non ha di per sé risvolti penalmente rilevanti, ma aumenta notevolmente i fattori di rischio di infiltrazione e di condizionamento del sistema calcistico da parte della criminalità organizzata.

Il tema è stato trattato nelle audizioni dei rappresentanti del Napoli: il presidente De Laurentiis ha ricordato che al momento della stipulazione dei contratti con i giocatori « c'è anche un modello comportamentale che deve essere firmato » (152); l'avvocato Staiano ha esposto le misure adottate dalla società: « Sul tema rapporti tra calciatori e ambienti che possono essere discutibili, il Napoli fa questo: appena arriva un calciatore soprattutto nuovo, viene formato e gli viene spiegato anche quale può essere il rischio della piazza e cosa è bene evitare » (153); il dottor Formisano ha poi specificato che già

(150) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del sostituto procuratore presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, Enrica Parascandolo (11 aprile 2017).

(151) Nell'immediatezza dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare circolavano sul *web* le foto dei fratelli Esposito ritratti in occasioni conviviali con Pepe Reina, Gonzalo Higuain, Josè Maria Callejon e Paolo Cannavaro.

(152) Resoconto stenografico dell'audizione del presidente della SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis (28 giugno 2017).

(153) Resoconto stenografico dell'audizione del presidente della SSC Napoli, Aurelio de Laurentiis (28 giugno 2017):

« GIUSEPPE STAIANO, *avvocato*. A questo si aggiunge che il Napoli, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, è dotato di modello organizzativo, e su questo vigila un organismo di vigilanza indipendente preposto all'efficace attuazione di questo modello e, all'interno di questo, ci sono tutte le attività di formazione anche dei calciatori, a cui viene spiegato quali sono le possibili aree di rischio e cosa non si deve fare. Il Napoli pone quindi in essere una serie di attività enorme,

da diversi anni è stato introdotto un « decalogo comportamentale » per i giocatori: « tra le cose che i calciatori non possono fare, c'è scritto espressamente che non si possono avere rapporti con tifosi e con gruppi organizzati e che, se questo dovesse accadere in maniera passiva, cioè, se loro fossero contattati, devono informare immediatamente la società, nella persona del sottoscritto (...). Questo decalogo è stato tradotto in almeno cinque lingue ed esiste in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese perché la composizione della squadra prevalentemente prevede queste lingue » (154).

Un'ulteriore motivo di preoccupazione nella vicenda che ha riguardato i fratelli Esposito — oltre a quello delle frequentazioni indebite è il fatto che a tali imprenditori sia stata contestata l'intestazione della titolarità di un'agenzia di scommesse del brand « Eurobet » a una terza persona incensurata e nullatenente, al fine di eludere misure di prevenzione di natura patrimoniale e di agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e di reinvestimento di proventi delittuosi. Le indagini patrimoniali sul conto del formale intestatario dell'agenzia rivelavano, infatti, una situazione patrimoniale incompatibile con la capacità di spesa necessaria per sostenere l'investimento per l'apertura del punto scommesse, spesa che nel corso delle intercettazioni era stata quantificata in circa 100 mila euro e sostenuta dai tre imprenditori indagati e arrestati ritenuti i reali *domini* dell'agenzia.

Al di là di quello che sarà l'esito giudiziario della vicenda, essa dimostra cosa possa celarsi dietro frequentazioni « poco avvedute »: non solo soggetti presumibilmente collusi con associazioni criminali mafiose se non in esse organicamente inseriti, ma anche collegamenti attraverso intestazioni fittizie con il mondo delle scommesse clandestine, con il rischio per i giocatori di essere involontariamente accostati a vicende opache, mettendo a repentaglio la propria immagine e la propria carriera sportiva.

Negli ultimi anni il cosiddetto fenomeno del *match fixing* ovvero delle partite manipolate collegate a episodi di corruzione connessi alle

c'è tanta cura su questo, ma ciononostante certe cose possono accadere. Quando il presidente dice che non può fare più di tanto e lamenta delle lacune normative, si riferisce a questo, perché il Napoli sul piano della prevenzione, anche sul piano proprio culturale, che poi è il tema che forse può più rilevare e più avere impatto, di più non può fare, e fa tantissimo.

PRESIDENTE. Quindi voi escludete che ci siano partecipazioni da parte dei giocatori a feste organizzate dalle tifoserie senza che la società ne sia al corrente...

GIUSEPPE STAIANO, *avvocato*. La società fa di tutto perché questo non accada, se poi accade che altro puoi fare? Gli spieghi che non va fatto, gli spieghi che è pericoloso, gli spieghi tutto questo, li costringi a fare degli incontri formativi in cui prendiamo anche la presenza con la firma...

PRESIDENTE. E, se ci vanno, gli tirate le orecchie, o no?

GIUSEPPE STAIANO, *avvocato*. Se apprendiamo dai giornali che c'è qualcosa che non va bene, è chiaro che si assumono degli atteggiamenti conseguenti.

AURELIO DE LAURENTIIS, *presidente della SSC Napoli*. Ci sono state nel passato delle mie grosse « cazzate » (mi dispiace per la registrazione e per chi trascriverà)...

PRESIDENTE. Siamo anche in diretta.

AURELIO DE LAURENTIIS, *presidente della SSC Napoli*. Siamo in diretta, momento reale... ogni tanto qualcuno lo prendevo per le orecchie, quando ne venivo però a conoscenza perché, poiché sanno che io sono molto sanguigno e quindi molto reattivo sull'immediato, mi tenevano sempre molto... cautelatamente me l'addolcivano, ma quelle pochissime volte che io sono intervenuto, sono intervenuto pesantemente ».

(154) Resoconto stenografico dell'audizione presso il IX Comitato dell'*head of operations, sales & marketing* della S.S.C. Napoli, Alessandro Formisano (24 luglio 2017).

scommesse sportive ha raggiunto preoccupanti livelli di espansione nel mondo. Com'è noto, il fenomeno delle partite truccate consiste nell'atto di influenzare irregolarmente il corso o il risultato di un evento sportivo al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri, falsando il normale svolgimento aleatorio e imprevedibile associato all'idea stessa di competizione sportiva. Le recenti tecnologie e la possibilità di scommettere *on line*, inoltre, hanno contribuito ad ampliare le dimensioni di tale fenomeno al punto che, ad oggi, si tratta di un vero e proprio *business* multimiliardario, spesso correlato ad altre attività criminali, come ad esempio il riciclaggio.

Va, peraltro, rilevato come il *match fixing* sia stato definito dalle stesse organizzazioni nazionali e internazionali che promuovono lo sport al pari di una vera e propria minaccia, giacché esso mina gravemente non soltanto le strutture finanziarie e organizzative legate al profilo economico della pratica sportiva, ma gli stessi principi culturali e morali cui lo sport si ispira e sui quali esso si fonda.

Sfruttando la disomogeneità delle regolamentazioni nazionali e le opportunità offerte dalle moderne tecnologie delle comunicazioni, è oggi possibile effettuare legalmente scommesse senza che venga appurata l'origine dei fondi utilizzati. Se questo fenomeno di riciclaggio è un rischio che abbraccia tutto lo sport in generale, è anche vero che esso trova nel calcio una delle fonti di guadagno più lucrative, come dimostrano le operazioni portate a termine in anni recenti sia a livello nazionale che internazionale. Peraltro, va anche osservato che il tema delle infiltrazioni criminali nel calcio s'iscrive nel contesto delle trasformazioni che questo sport sta sperimentando a tutti i livelli e in ogni parte del mondo a causa del processo di finanziarizzazione e commercializzazione che lo riguardano. Proprio per questo è necessario affrontare il problema in termini di sistema, nel più ampio quadro delle iniziative volte a garantire al calcio uno sviluppo più equilibrato e attento ai profili etici oltre che economici.

Il capo della Polizia ha evidenziato come quello delle scommesse legate agli incontri di calcio, soprattutto quelli dei campionati delle categorie minori, è il versante dove la criminalità concentra le maggiori attenzioni: « Il gioco illegale connesso alle partite di *football* e, più in generale, agli eventi sportivi, costituisce in effetti uno dei settori storici di interesse dei sodalizi delinquenziali, che in passato aveva dato vita a circuiti di scommesse illegali. A questo si aggiunga che con lo sviluppo del *betting on line* il settore è entrato in una fase di costante crescita dei fatturati, cui è corrisposta una presenza reticolare dei punti scommesse sul territorio, il cui numero supera – sono dati del 2016 – le 13.500 unità, il 20 per cento delle quali concentrato in Campania. Secondo alcune stime, l'entità delle scommesse raccolte con modalità *on line* o *off line* è pari a 3 miliardi di euro l'anno. A ciò vanno aggiunte le puntate che vengono raccolte dai *bookmaker* degli altri Paesi, calcolate in circa 53 milioni di euro per partita con molteplici forme di puntate. Si contano 73 tipi di scommesse per ogni partita di serie A e 31 per ogni partita del campionato primavera, naturalmente non sempre riguardanti il risultato finale » (155).

(155) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (3 maggio 2017).

Il tema delle scommesse, lecite e illecite, è stato già affrontato dalla Commissione nella « Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito ed illecito (Doc. XXIII, n. 18) », frutto del lavoro svolto dal X Comitato « Infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito », coordinato dal sen. Stefano Vaccari. Tale relazione è stata approvata dalla Commissione il 6 luglio 2016 e successivamente discussa alle Camere che hanno a loro volta approvato due risoluzioni: il 17 gennaio 2017 alla Camera dei deputati e il 25 gennaio 2017 al Senato.

Per quanto riguarda l'esame del fenomeno nella sua generalità e completezza e le relative proposte normative di modifica si rinvia, dunque, alla relazione citata, salvo fornire in questa sede alcuni ulteriori elementi di riflessione sul settore calcistico, tratti dalle audizioni svolte e dalle vicende giudiziarie degli ultimi anni.

Un serio allarme sul fenomeno del *match fixing* è stato lanciato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: « In tale contesto il CONI, attraverso la procura generale dello sport, sta dedicando particolare attenzione al fenomeno del *match fixing*, che mi sento di poter dire rappresenta ad oggi il contesto attraverso il quale il mondo della criminalità cerca di sfruttare, inquinandolo, quello dello sport » (156). In particolare, secondo Malagò, « sulla scorta dell'attività di studio e di approfondimento svolta dalla richiamata unità operativa anche in sede internazionale, mi pare di poter ritenere che il processo di legalizzazione delle scommesse realizzato per contrastare il circuito illegale e parallelo delle scommesse clandestine abbia generato nuovi metodi di condizionamento delle attività sportive. Inizialmente le associazioni mafiose hanno tentato di infiltrare le società di gestione del gioco approfittando delle maglie larghe della normativa. A fronte delle contromisure adottate, si sono servite dell'opportunità del sistema globalizzato delle scommesse sempre più caricate in centri di raccolta esteri collegati a paradisi fiscali o a Stati coi quali vi è scarsa — per usare un eufemismo — cooperazione internazionale » (157).

Anche il Ministro dello Sport, Luca Lotti, dinanzi alla Commissione, ha affrontato il tema del *match fixing* che « è sempre più un fenomeno globale e sempre meno localistico. Accanto al giocatore non professionista che, su minaccia di tifosi o perché corrotto dalla squadra avversaria, condiziona l'esito di una partita esistono attori transnazionali che, alterando l'esito delle partite, alimentano un flusso enorme di denaro a favore delle organizzazioni criminali » (158). Vista l'attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato (159), come ha

(156) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del presidente del CONI, Giovanni Malagò (2 agosto 2017).

(157) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del presidente del CONI, Giovanni Malagò (2 agosto 2017).

(158) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Ministro dello sport, Luca Lotti (12 settembre 2017).

(159) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (3 maggio 2017): « L'esigenza di innalzare il livello dell'azione di contrasto di questi fenomeni ha indotto la Polizia di Stato a sviluppare, sin dal 2002, un delicato *expertise* investigativo con la creazione di una componente fortemente specializzata, che va sotto il nome di polizia dei

riferito il Ministro, l'Italia è « il Paese attualmente più avanzato nelle politiche in materia, tanto da essere noi italiani coordinatori del progetto comunitario *Antimatch-fixing formula*, cofinanziato dalla Commissione europea (...) il cui obiettivo è quello di sviluppare un modello pubblico-privato per la prevenzione del fenomeno del match-fixing, attraverso la selezione di buone pratiche europee e nazionali » (160).

Per quanto riguarda le principali vicende giudiziarie in tema di *match fixing*, certamente la vastissima operazione « Last Bet » della procura della Repubblica di Cremona nel 2011 ha destato grande scalpore nel mondo del calcio italiano e internazionale, avendo svelato un diffusissimo sistema di alterazione dei risultati sportivi a fini di scommesse. La procura della Repubblica di Cremona e una *task force* composta da investigatori delle squadre mobili di Cremona, Bologna, Brescia e Alessandria e da personale dello SCO hanno condotto le indagini, molto complesse, che si sono sviluppate attraverso l'emissione di una serie di ordinanze di custodia cautelare (161). Secondo il Gip, « l'insieme degli atti di indagine – si pensi solo al numero dei giocatori e delle partite coinvolte e all'esistenza di accordi non solo tra singoli giocatori ma addirittura tra intere squadre – testimonia che l'« inquinamento etico » del mondo dei calciatori e forse anche di alcuni dirigenti non è stato episodico ma diffuso e « culturalmente » accettato in spregio ai principi di lealtà sportiva nei confronti dei tifosi innanzitutto » (162).

L'indagine muove da una denuncia sporta dalla società calcistica Cremonese nel novembre del 2010 e ha portato, a cavallo tra il 2011 e il 2012, alla scoperta e alla neutralizzazione di una complessa associazione per delinquere dedita al condizionamento dei risultati di un alto numero di partite di campionati di calcio professionistici e dilettantistici al fine di trarre illeciti guadagni sulle scommesse. Le attività investigative, condotte anche in collaborazione con gli organi

giochi e delle scommesse. La missione di tale componente è lo svolgimento di investigazioni sulle diverse forme di infiltrazione delinquenziale comune e organizzata nel circuito del *betting* legale e dei diversificati ambiti del mondo dell'intrattenimento correlati all'organizzazione e gestione delle scommesse, in primis gli eventi sportivi di natura calcistica. Si è trattato di una scelta – mi sia consentito dirlo – che ha percorso i tempi, grazie alla quale è stato possibile avviare e portare a termine rilevanti operazioni investigative. La polizia dei giochi è oggi una realtà che conta su un nucleo centrale inserito nel servizio centrale operativo (SCO), destinato a svolgere funzioni di impulso, sostegno e coordinamento delle attività di indagine condotte dai nuclei interprovinciali istituiti nelle 26 squadre mobili delle questure distrettuali, formati da operatori dotati di particolari professionalità e competenza. A ciò si aggiunge la presenza di personale specializzato nell'ambito degli omologhi organismi non distrettuali. Questa rete di investigatori agisce in stretto raccordo con le divisioni di polizia amministrativa e sociale delle stesse questure, realizzando una sinergia tra il versante dell'investigazione e quello del controllo amministrativo, indispensabile per lo sviluppo di attività di indagine sempre più sistematiche e penetranti ».

(160) Resoconto stenografico dell'audizione in Commissione del Ministro dello sport, Luca Lotti (12 settembre 2017).

(161) Tra i principali atti giudiziari dell'inchiesta *Last Bet* possono considerarsi i seguenti: tribunale ordinario di Cremona, ufficio Gip, ordinanza di custodia cautelare 28 maggio 2011 (Tan Seet Eng), proc. n. 3628/10 RGNR; Tribunale ordinario di Cremona, ufficio Gip, ordinanza di custodia cautelare 9 dicembre 2011 (Tan Seet Eng), proc. n. 3628/10 RGNR; tribunale ordinario di Cremona, ufficio Gip, ordinanza di custodia cautelare 2 febbraio 2012 (Iacovelli), proc. n. 3628/10 RGNR; tribunale ordinario di Cremona, ufficio Gip, ordinanza di custodia cautelare 22 maggio 2012 (Kenesei), proc. n. 3628/10 RGNR; tribunale ordinario di Cremona, ufficio Gip, ordinanza di custodia cautelare 12 dicembre 2013 (Bazzani), proc. n. 3628/10 RGNR (Doc. n. 1648).

(162) Tribunale ordinario di Cremona, ufficio Gip, ordinanza di custodia cautelare 22 maggio 2012, proc. n. 3628/10 RGNR, p. 18, (Doc. n. 1648).

di polizia di Germania, Croazia, Finlandia e Svizzera, e svolte avvalendosi d'intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, perquisizioni, microspie, controlli di computer e di estratti conto bancari, similmente a quanto viene fatto quando si indaga sulle organizzazioni mafiose e terroristiche, hanno portato alla luce il carattere marcatamente transnazionale e multi-etnico del cartello criminale, composto da giocatori in attività o meno, dirigenti delle squadre di calcio, *bookmaker* italiani e stranieri, liberi professionisti, che aveva il proprio centro a Singapore e operava attraverso ramificazioni in tutto il mondo, con responsabili per ciascun continente e delegati per aree regionali.

In Italia si è distinto un gruppo con base nell'area balcanica, denominato degli « zingari », « un eterogeneo e pericoloso gruppo, composto da soggetti di origine slava che, alle dirette dipendenze del cartello di Singapore, ha conseguito il monopolio in materia di alterazione della genuinità degli incontri calcistici e delle relative scommesse. Vi militano elementi di varia estrazione, come scommettitori, soggetti inseriti in ambienti sportivi, ex calciatori ma anche pregiudicati di provenienza slava (ad esempio Ilievski Hrystian e Trajkovski Rade, quest'ultimo con precedenti per omicidio, rapina, banda armata, lesioni gravi e altro). Da quanto emerso, il ruolo prevalente di costoro sarebbe quello di penetrare all'interno dei settori calcistici per reclutare e corrompere atleti disponibili a favorire la manipolazione degli incontri calcistici. Il denaro necessario all'alimentazione del sistema corruttivo viene direttamente erogato dal cartello di Singapore che, proprio tramite l'incisiva intermediazione degli « zingari », veicola le somme agli sportivi corrotti. Per tale ragione, come emerso inequivocabilmente nel corso delle indagini e delle accertate proiezioni internazionali, gli « zingari » fungono da anello di collegamento, nella filiera criminale dell'organizzazione, tra il mondo imprenditoriale illecito legato alle scommesse e l'ambiente sportivo. Infatti, proprio in tale veste di emissari, si rinvengono continui rapporti sia con gli asiatici, fornitori di capitali, che con i soggetti corrotti che si prestano a favorirne i programmi delittuosi » (163).

Questi soggetti si recavano addirittura nei ritiri e negli alberghi dove alloggiavano le squadre alla vigilia delle partite e, attraverso la messa in pratica di attività corruttive, compravano alcuni calciatori certi che questi avrebbero garantito l'avverarsi del risultato combinato sul quale il gruppo criminale avrebbe scommesso a colpo sicuro. Secondo il tariffario della corruzione per il mondo del calcio italiano una partita di serie A costava 400 mila euro, una partita di serie B 120 mila euro e una partita di Lega Pro 50 mila euro. Nel settembre del 2013, a Singapore, è stato arrestato Eng Tan Seet (alias Dan Tan) considerato il capo di questo cartello criminale. Tra le oltre cento persone arrestate nelle varie fasi dell'inchiesta *Last Bet*, sviluppatasi grazie anche alla denuncia di un tentativo di *combine* da parte del calciatore del Gubbio, Simone Farina, vi sono anche ex calciatori di serie A e della nazionale, come Beppe Signori, capitani di squadre come Antonio Bellavista (Bari), Cristiano Doni (Atalanta), Andrea Masiello (Bari), Stefano Mauri (Lazio), Omar Milanetto (Genoa).

(163) Tribunale ordinario di Cremona, Ufficio Gip, Ordinanza di custodia cautelare 9 dicembre 2011, proc. n. 3628/10 RGNR, p. 208 (Doc. n. 1648).

L'inchiesta di Cremona ha svelato una parte del meccanismo criminale con epicentro a Singapore, che era replicato anche in altri Paesi. Si pensi che nel 2009-2010 in Renania Westfalia sono state condotte indagini sulla manipolazione di oltre 300 incontri di calcio tedeschi e di altri Paesi europei, come Svizzera, Croazia e Finlandia, che hanno confermato il ruolo centrale di Tan Seet Eng.

Illuminanti le dichiarazioni di uno dei partecipanti al sodalizio criminale, Perumal Wilson Raj, cittadino di Singapore: « Siamo specializzati anzitutto nella manipolazione (*match fixing*) delle partite internazionali a livello mondiale (...) Il beneficio normale sulle scommesse di una partita è tra 500 mila e 1 milione 500 mila euro (...) Nel trascorso di questi ultimi tre anni l'associazione ha organizzato partite per decine di milioni in Europa, Africa, Vicino Oriente e America. Il profitto globale (...) ammonta a vari milioni di euro, forse a 5 o 6 milioni » (164). Questa inchiesta dimostra, peraltro, che il sistema di corruzione dei calciatori in Italia era finalizzato ad alterare i risultati sportivi – e ciò è stato fatto per molti anni – al fine di scommettere non tanto sul circuito lecito italiano, sottoposto a monitoraggi e a controlli, ma su siti esteri, in particolare asiatici, singaporiani o cinesi. Infine, per concludere il circuito criminale c'era « un passatore di denaro (*money carrier*) singaporiano (...). Il suo ruolo consiste nel traffico di denaro contante generalmente da Singapore ad altri paesi di destinazione. Seguendo le istruzioni del nostro capo Tan Seet Eng, porta denaro ai luoghi dove si gioca o ai paesi in cui si rimette il denaro ai giocatori e ad altre persone corrotte o quando ci necessita denaro per altre spese » (165).

Nel maggio del 2015, la procura distrettuale di Catanzaro ha condotto l'inchiesta denominata « *Dirty Soccer* » avvalendosi di un *pool* investigativo composto dalla locale squadra mobile, da personale dello SCO, dei contributi operativi delle squadre mobili dei diversi contesti territoriali interessati all'esecuzione dei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria (Calabria, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche, Toscana, Liguria Veneto e Lombardia).

Sono stati coinvolti cinquanta indagati per reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode delle competizioni calcistiche della Lega pro e della Lega nazionale dilettanti, oggetto di concorsi, pronostici o scommesse. Sono stati contestati anche i reati di estorsione, corruzione e sequestro di persona. Sono emersi il ruolo di Pietro Iannazzo, esponente di spicco della locale consorteria 'ndranghetista e i suoi rapporti con il presidente del Neapolis, Mario Moxedano, preordinati ad alterare i risultati di una serie di partite. Secondo il capo della Polizia, Franco Gabrielli: « I successivi sviluppi dell'operazione hanno consentito di portare alla luce il cospicuo numero di partite che il sodalizio criminale era riuscito ad alterare. Mi pare significativo sottolineare che gli episodi in questione hanno coinvolto squadre di calcio anche del centro-nord grazie alla complicità di numerosi giocatori, allenatori, dirigenti e presidenti di società. Aggiungo che nelle indagini sono coinvolti sei soggetti di

(164) Tribunale ordinario di Cremona, Ufficio Gip, Ordinanza di custodia cautelare 9 dicembre 2011, proc. n. 3628/10 RGNR, p. 31 (Doc. n. 1648).

(165) Tribunale ordinario di Cremona, Ufficio Gip, Ordinanza di custodia cautelare 9 dicembre 2011, proc. n. 3628/10 RGNR, p. 33 (Doc. n. 1648).